



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 100/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38036** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX** il **XX** (C.F. **XX**), ivi residente alla Via **XX**, elettivamente
domiciliato in Bari alla Via G. La Pira n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura
Lieggi, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale, e presso di essa domiciliato in Bari alla via
Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 23 aprile 2026 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Lieggi per il ricorrente e l'avv. De
Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 novembre 2025, **XX**, come sopra
generalizzato, riferisce:

- di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa dal 1° gennaio 1976

	sino al 30 novembre 2011 alle dipendenze della società “ENTE	
	GOVERNATIVA FERROVIE CALABRO LUCANE”, successivamente	
	divenuta “AZIENDA FERROVIE APPULO LUCANE GEST. COMMIS.	
	GOVER.” e, infine, “S.R.L. UNIP. FERROVIE APPULO LUCANE -	
	S.R.L.”;	
	- di essere stato obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza per il	
	personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (c.d. Fondo	
	Autoferrotranvieri), un regime pensionistico speciale sostitutivo	
	dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), storicamente	
	caratterizzato da regole di calcolo e requisiti di accesso più favorevoli rispetto	
	al regime generale;	
	- di essere transitato d’ufficio a far data dal 1° gennaio 1996, a seguito della	
	soppressione di detto Fondo speciale, disposta dal D. Lgs. n. 414/1996 in	
	attuazione della L. n. 335/1995 (c.d. "Riforma Dini"), al Fondo Pensioni	
	Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) gestito dall’I.N.P.S.;	
	- di aver ottenuto il trattamento pensionistico di vecchiaia, categoria VO,	
	certificato n. XX , con decorrenza dal 1° dicembre 2011;	
	- che tuttavia in sede di liquidazione, l’I.N.P.S. ha operato un calcolo	
	palesamente erroneo e penalizzante, avendo omesso di applicare	
	correttamente il meccanismo di calcolo “pro rata” imposto dall’art. 3 del D.	
	Lgs. n. 414/1996, norma di salvaguardia posta a tutela dei diritti quesiti e delle	
	aspettative maturate dagli iscritti ai fondi soppressi;	
	- di aver notificato in data 24 settembre 2025, a mezzo P.E.C. un formale	
	“Atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere ex art. 1219 c.c.”, cui ha	
	fatto seguito, nel silenzio, un sollecito.	
	2	

	Tutto ciò premesso, il ricorrente, con il supporto di perizia contabile di parte,	
	ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico, in applicazione del sistema di calcolo "pro rata" previsto	
	dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 41, nella misura indicata	
	nella perizia di parte o in altra da determinarsi anche mediante CTU.	
	Con memoria in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente ha chiesto la	
	declaratoria del difetto di giurisdizione in vista della riassunzione dinanzi al	
	Giudice ordinario.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di	
	giurisdizione, in quanto l'odierna controversia non concerne una pensione	
	direttamente a carico dello Stato, non coinvolge un rapporto di impiego	
	pubblico ma un rapporto previdenziale ordinario, seppur parzialmente	
	derivante da un fondo speciale soppresso.	
	Nel merito, l'Ente previdenziale ha comunque contestato la pretesa,	
	eccependo in via subordinata la prescrizione.	
	All'udienza in data 23 aprile 2026, le parti hanno insistito per la declaratoria	
	del difetto di giurisdizione.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Come concordemente osservato dalle parti, va dichiarato il difetto	
	giurisdizione di questa Corte rientrando la controversia nella giurisdizione del	
	Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.	
	E infatti, va preliminarmente rammentato che la giurisdizione di questa Corte	
	è limitata ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, alle pensioni "in	
	tutto o in parte a carico dello Stato" o a quelle attribuite da leggi speciali.	
	3	

	Nel caso in esame, il ricorrente, ex dipendente della Unip. Ferrovie Appulo-	
	Lucane s.r.l. (già Ente Governativo Ferrovie Calabro Lucane, divenuto	
	successivamente Azienda Ferrovie Appulo Lucane Gest. Comm. Gover.), è	
	stato iscritto presso il Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici	
	servizi di trasporto (c.d. Fondo Ferrotranvieri).	
	A seguito della soppressione del suddetto Fondo, ad opera dell’art. 1 del D.lgs.	
	n.414/1996, il personale delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto	
	è stato iscritto nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per	
	l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.	
	Il nuovo regime pensionistico, dunque, non può ritenersi rientrare nella	
	categoria di “... <i>pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato</i> ...”, con la	
	conseguenza che sussiste il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore	
	del Giudice ordinario, competente a giudicare controversie pensionistiche di	
	personale, quale il ricorrente a decorrere dal 1996, iscritto al Fondo	
	Pensionistico Lavoratori Dipendenti presso l’I.N.P.S.	
	La definizione della controversia mediante questione preliminare che impinge	
	sull’ammissibilità della domanda comporta che vi siano i presupposti per la	
	compensazione delle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	38036 , dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari all’udienza in data 23 aprile 2026.	
	IL GIUDICE	
	4	

	Depositata il 23.04.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 23.04.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	5	